



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Firenze
Sezione lavoro

nelle persone dei Magistrati:

dr. Simonetta Liscio	Presidente
dr. Flavio Baraschi	Consigliere, relatore
dr. Elisabetta Tarquini	Consigliere

nella causa iscritta al n. 571/2019 RG

promossa da

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

avv.ti Marco Fallaci e Francesco Falso

appellante

nei confronti di

NARA GORI

avv. Serena Lenzi e Chiara Scartabelli

appellata, appellante in via incidentale

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pistoia, giudice del lavoro, n. 182 del 2019, resa in data 18.3.2019.

Rilevato che con decreto presidenziale n. 170/2020 del 4.5.2020, la Presidente della Corte ha tracciato le linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze per il periodo dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, disponendo che - a far tempo dal 12 maggio 2020 - la celebrazione delle udienze relative a tutte le controversie previdenziali e di lavoro che non richiedono la presenza di soggetti diversi dei difensori delle parti avvenga mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ex art 83, comma 7, lett. h) del d.l. n. 18 del 2020, secondo determinate cadenze processuali;

Rilevato che, in conformità dell'autorizzazione di cui al soprarichiamato decreto della Presidente della Corte, la Presidente del collegio ha disposto, con decreto in data 18 giugno 2020, la celebrazione della presente causa, mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti - oltre alle istanze e conclusioni - eventuali deduzioni "conclusionali", da redigere nel rispetto dei principi di



sinteticità e chiarezza, con invito, ove le parti intendano riportarsi alle difese illustrate negli atti già depositati a limitarsi a richiamarli, nonché la rinuncia espressa alla lettura della motivazione e/o dispositivo, con l'adozione all'esito e fuori udienza del provvedimento da parte del Collegio;

Rilevato come nelle more sia intervenuta la legge n. 70 del 25 giugno 2020, di conversione con modificazioni del D.L. 28/2020 che, per quanto qui rileva, ha disposto che il periodo di cui al comma 6 dell'art. 83 del D.L. 18/2020 (come modificato dall'art. 3 del D.L. 28/2020) si concluda al 30.6.2020;

Ritenuto tuttavia che la trattazione cartolare della presente controversia, già disposta con provvedimento 18.6.2020, sia comunque consentita a norma dell'art. 1 comma 2 della L. 70/2020, secondo cui *"restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28"*,

Rilevato che tutte le parti hanno depositato le note conclusionali nei termini concessi con il decreto della Presidente del collegio;

All'udienza del 9 luglio 2020, tenutasi con le disposte modalità sopra descritte, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

con motivazione contestuale

Con la sentenza oggi appellata il Tribunale di Pistoia ha accolto il ricorso con il quale la sig.ra GORI aveva inteso contestare la richiesta di restituzione della somma di € 1.592,76 che l'INPS assume percepita indebitamente nell'anno 2003.

La pretesa dell'INPS deriva dalla avvenuta riliquidazione della pensione spettante al sig. GORI RIZIERI in quanto egli, nel febbraio 2003, era divenuto titolare di pensione di reversibilità superando così i limiti di reddito previsti per la fruizione della maggiorazione sociale ai sensi dell'art. 38 legge 448/2001.

Il primo giudice ha accolto il ricorso della GORI sul presupposto che l'indebito derivi da dati reddituali dei quali l'INPS era a conoscenza e che lo stesso sia stato pagato senza alcun dolo dell'*accipiens* (artt. 52 legge 88 del 1989 e 13 legge 412 del 1991).

L'INPS propone appello avverso tale sentenza ritenendola errata in punto di diritto. In sostanza, secondo l'Istituto di previdenza, le norma suddette consentono il



recupero delle somme indebitamente erogate a titolo pensionistico, pur in assenza di dolo dell'*accipiens*, purché il recupero avvenga entro l'anno (ossia, entro il 31 dicembre dell'anno) successivo a quello di comunicazione dei redditi.

Si è costituita in questo grado d'appello NARA GORI ed ha chiesto il rigetto del gravame. Ha rinnovato, inoltre, le difese relative alla mancata dimostrazione, da parte dell'INPS, del rituale invio della comunicazione di indebito del 18.2.2005 al suo dante causa, GORI RIZIERI.

Ha chiesto in ogni caso che l'obbligo di restituzione dell'indebito sia limitato alla sua quota ereditaria, pari ad 1/3.

Ha proposto appello incidentale per contestare la sentenza di primo grado laddove ha disposto una compensazione parziale delle spese di lite in violazione della norma della soccombenza, non sussistendo i presupposti per la compensazione neppure parziale delle spese.

L'appello è fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.

I motivi di appello, per come formulati, possono essere esaminati congiuntamente.

La sussistenza oggettiva dell'indebito non è stata oggetto di contestazione da parte della pensionata e può quindi ritenersi pacifica così come il relativo importo.

Le questioni controverse sono, allora, sostanzialmente due.

La prima questione riguarda, in punto di diritto, la possibilità per l'INPS di richiedere la restituzione dell'indebito pur in mancanza di dolo da parte dell'*accipiens*.

La seconda questione riguarda la tempestività delle domande inviate dall'INPS a tal fine e la prova della loro comunicazione al pensionato GORI RIZIERI.

Quanto alla prima questione, non ritiene la Corte di poter condividere la soluzione adottata dal primo Giudice.

Giova ricordare che l'art.52 della legge n.88 del 1989 prevedeva un regime di non ripetibilità delle somme erogate dall'INPS salvo il caso di dolo dell'*accipiens*; stabiliva infatti la legge che nel caso in cui l'INPS proceda alla rettifica della posizione previdenziale dei suoi assistiti ed *"in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti come non dovute, non si fa luogo a*



recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".

Con la legge n.412 del 1991, art. 13, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del precedente art. 52 con la previsione che la sanatoria ivi prevista operasse in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'ente erogatore, salvo sempre il caso del dolo dell'*accipiens*. La norma prevedeva poi che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta consentisse la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

Il secondo comma dello stesso art. 13 dispone poi che " l'Inps procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

La Corte di Cassazione ha precisato che l'obbligo dell'INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (sentenza n. 953 del 2012).

La Corte di Cassazione ha chiarito inoltre che l'attivazione in tal senso dell'Istituto ha come presupposto la segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, se sconosciuti all'ente erogatore, mentre, in mancanza di tale segnalazione la seconda parte del citato art. 13, comma 1, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite (Cass.1228 del 2011).

Recentemente la S.C. ha ulteriormente precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 2, 1. n. 412/1991 non si richiede l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'Istituto di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva semplicemente il controllo delle date in cui la comunicazione dell'assicurata è avvenuta e la tempestività della richiesta dell'Istituto rispetto ad esse (così Cass. n. 3215 del 2018, in motivazione), di talché, una volta che il pensionato abbia comunicato i dati rilevanti ai fini della verifica della persistenza delle condizioni legittimanti la corresponsione del trattamento pensionistico (prima del quale adempimento il termine annuale non decorre: così



Cass. n. 953 del 2012), debbono considerarsi ripetibili tutte le somme che siano state erogate in eccesso rispetto al dovuto (Cass. ord. 15039 del 2019).

Per quanto riguarda poi l'onere della prova la S.C. a S.U. ha chiarito che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico" (Cass. S.U. n. 18046 del 2010).

Orbene, nel caso in esame l'indebito riguarda l'anno 2003, i dati reddituali sono stati denunciati nell'anno successivo e la prima comunicazione di indebito è stata ricevuta dal dante causa della odierna appellata in data 18.2.2005 e quindi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di variazione della situazione reddituale.

Erroneamente, quindi, si discute della sussistenza o meno del dolo dell'*accipiens* in quanto la fattispecie in esame rientra nell'ambito del secondo comma del citato art. 13, ossia riguarda la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e non i provvedimenti definitivi di liquidazione delle prestazioni viziati da errori dell'ente erogatore di cui al primo comma.

Resta quindi da valutare se la comunicazione di indebito sia stata ricevuta dal dante causa della odierna appellata nel termine di legge, ossia entro l'anno successivo a quello nel quale egli ha comunicato la variazione dei propri redditi per il 2003.

Sul punto, parte appellata torna a contestare la documentazione fornita dall'INPS ossia la comunicazione datata 18.2.2005, inviata con raccomandata e ricevuta in data 25.3.2005 da GORI NICLA (doc.2 dell'INPS); la ricevuta reca, in ogni caso, il numero della pratica di indebito così come la richiesta inviata nel 2013 alla odierna appellata.

Non sembra quindi alla Corte che si possa dubitare dell'avvenuto invio della comunicazione in questione.

Allo stesso modo, la richiesta risulta tempestiva in quanto inviata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di variazione della situazione reddituale.

In conclusione, l'appello dell'INPS merita di essere accolto.



Quanto alla domanda proposta già in primo grado di limitazione del debito alla sola quota ereditaria della odierna appellata (1/3, in presenza di altri due eredi, Gori Nicla e Gori Fabio) osserva la Corte che a sostegno della stessa non risulta depositata alcuna documentazione che attesi la composizione del nucleo familiare e l'asse ereditario del GORI RIZIERI. Ed invero, la norma di cui all'art. 754 cod. civ., secondo la quale gli eredi rispondono dei debiti del "de cuius", in relazione al valore della quota nella quale sono stati chiamati a succedere, deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota. Tale dichiarazione integra gli estremi dell'istituto processuale della eccezione propria, sicché la sua mancata proposizione - ove si tratti di debito di lavoro, nella memoria difensiva di cui all'art. 416 cod. proc. civ. con indicazione dei coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore, - consente al creditore di chiedere, legittimamente, il pagamento per l'intero (Cass. 25764 del 2008). In mancanza di ogni documentazione a sostegno di tale domanda la stessa non può ritenersi validamente proposta e non può essere accolta.

La riforma della sentenza appellata in senso favorevole all'INPS consente di ritenere assorbita la valutazione dell'appello incidentale proposto dalla GORI che riguarda, come detto, la regolazione delle spese in primo grado.

Infatti, la riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese del doppio grado: secondo la norma della soccombenza le spese sono poste a carico dell'appellata e liquidate ai sensi del DM 55 del 2014, secondo il valore della causa, in € 811,00 per il primo grado ed € 915,00 per l'appello (totale € 1.726,00).

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della sentenza appellata:

Respinge il ricorso di Gori Nara al Tribunale di Pistoia.

Condanna parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 1.726,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA come per legge.

Firenze, 9 luglio 2020

Il Consigliere est.

Flavio Baraschi

La Presidente

Simonetta Liscio



